



Antiriciclaggio

Professionisti e società fiduciarie: come prevenire le sanzioni della GdF

Nel programmare l'attività per l'anno 2011, il Comando generale della Guardia di Finanza ha sottolineato la necessità di eseguire controlli sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge antiriciclaggio, indirizzando le ispezioni prevalentemente nei confronti dei professionisti giuridico-contabili e delle società fiduciarie. Come devono comportarsi questi soggetti per evitare di incorrere nelle sanzioni, particolarmente severa, previste dalla normativa?

di Massimo Longhi - Amministratore Delegato Arepo Fiduciaria Srl - Milano

Il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza ha il compito, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 231/2007, di eseguire **controlli sul rispetto degli obblighi** da parte di numerosi destinatari della legge **antiriciclaggio**.

Le categorie potenzialmente interessate sono numerose: commercianti di oro, fabbricanti, mediatori e commercianti di oggetti preziosi, commercianti di cose antiche, case d'asta, gallerie d'arte, uffici della Pubblica amministrazione, società fiduciarie, esercenti microcredito, confidi, cambiavalute, promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, professionisti (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, etc.), trust company, revisori contabili, mediatori immobiliari.

Possono essere oggetto delle attenzioni del Nucleo anche tutti i soggetti che svolgono attività di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, gestione di case da gioco, offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Nell'esecuzione dei controlli il Nucleo ha il potere di effettuare **ispezioni** e richiedere **l'esibizione** o la **trasmissione di documenti**, atti, nonché di ogni altra informazione utile, anche delegando i reparti territoriali.

Si noti che la Guardia di Finanza è in grado di programmare la propria attività poiché (quasi) tutti i destinatari sono conoscibili, essendo tenuti all'iscrizione ad albi o registri, oppure alla preventiva acquisizione di autorizzazioni, licenze o concessioni. Tutti, tranne i **promotori di giochi abusivi** e le **trust company**, le quali, nonostante quanto indicato nell'art. 36 della direttiva n. 2005/60/CE e ai numerosi richiami delle organizzazioni internazionali, continuano a operare liberamente senza che il legislatore avverta la necessità di regolamentarle, a dispetto degli evidenti rischi di riciclaggio che la loro attività comporta.

Nel programmare **l'attività per l'anno 2011**, il Comando generale ha sottolineato la necessità di indirizzare le **ispezioni prevalentemente nei confronti dei professionisti giuridico-contabili e delle società fiduciarie**, finora interessati solo in minima parte da interventi ispettivi.

Queste categorie dovrebbero essere quindi **particolarmente sensibilizzate**. Risulta peraltro che presso le società fiduciarie siano state finora condotte una dozzina di ispezioni con risultati complessivamente soddisfacenti, mentre non sono disponibili informazioni relative alle ispezioni condotte presso gli studi professionali.

I controlli si incentrano sul rispetto da parte dei destinatari degli **obblighi passivi e attivi**. Da un lato, quindi, **l'adeguata verifica della clientela** e gli **obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti**; dall'altro lato la **segnalazione delle operazioni sospette**.

Adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela è un processo dinamico che si compone di vari elementi:

- l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente,
- l'identificazione e la verifica dell'identità degli eventuali titolari effettivi,
- l'acquisizione di informazioni relative allo scopo e natura prevista della relazione d'affari,

il tutto finalizzato al **controllo costante** nel corso della relazione d'affari.

Il **regime standard** di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela è l'approccio basato sul **rischio** che consiste nel commisurarne l'assolvimento al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Ma si deve ricordare che alcuni elementi dell'adeguata verifica della clientela non sottostanno all'approccio basato sul rischio, essendo invece obblighi tassativi e in quanto tali sanzionati penalmente: si tratta dell'**identificazione del cliente** e del **titolare effettivo**.

Registrazione e conservazione dei documenti

Gli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti differiscono a seconda della categoria di destinatari.

Alcuni - in particolare, gli **intermediari** - sono tenuti all'istituzione dell'archivio unico informatico che viene alimentato con i dati relativi ai soggetti e alle operazioni; altri possono limitarsi al registro della clientela, nel quale si indicano esclusivamente i dati identificativi del cliente, conservando nel fascicolo relativo a ciascun cliente gli ulteriori dati e informazioni.

E' evidente che per questi ultimi l'ordinata tenuta dei fascicoli della clientela assume rilevanza cruciale.

Segnalazione delle operazioni sospette

Gli obblighi di **collaborazione attiva** consistono nel comunicare al MEF le infrazioni alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui i destinatari abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, e nella segnalazione delle operazioni sospette.

Per fornire indicazioni in ordine alla rilevazione di queste ultime, le autorità hanno formulato **appositi indicatori di anomalia**: la Banca d'Italia il 27 agosto 2010 per gli **intermediari**, il Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010 per **professionisti e revisori contabili**, il Ministero dell'Interno il 17 febbraio 2011 per gli **operatori non finanziari**.

Inoltre, l'Unità d'informazione finanziaria ha diffuso schemi di comportamento anomalo in materia di **evasione dell'IVA intra UE**, imprese in crisi e usura, **scudo fiscale**, finanziamenti pubblici, leasing, ricostruzione dell'Abruzzo, frodi informatiche, etc.

Coloro i quali non abbiano ancora adeguato le strutture della propria azienda o studio professionale - e c'è da temere che siano numerosi - possono rendersi conto già da questa breve e succinta esposizione che li attende un **compito particolarmente complesso e articolato**, che non può condurre a risultati apprezzabili senza un impegno oneroso in termini di formazione e, ove opportuno, di **investimenti in procedure e software**.

Il fatto che si sia messa in moto la macchina dei controlli costituisce un ottimo motivo - non l'unico - per provvedere al più presto.

La disciplina antiriciclaggio italiana è infatti **particolarmente severa sul piano sanzionatorio**. Probabilmente, è eccessivamente e ingiustificatamente severa, come più volte rilevato anche dal direttore dell'UIF in interventi pubblici.

Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, che la violazione dell'obbligo di identificazione è punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro, l'omissione dell'indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eventualmente eseguita l'operazione è punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro, l'omissione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della relazione d'affari è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro, l'omissione delle registrazioni nell'archivio unico o nel registro della clientela è punita con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

Le sanzioni amministrative sono altrettanto draconiane: l'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con una sanzione che può arrivare fino a 500.000 euro, mentre l'omessa istituzione del registro della clientela può costare fino a 50.000 euro. Infine, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Copyright © - Riproduzione riservata